C.S.D.M. S.r.l. Società Unipersonale - Milano: Via Caviglia, 3 CAP 20139 – Tel. 02.56816188
info@csdm.it – www.csdm.it – P. IVA 12822160151 – Brescia: Via Cipro, 1 CAP 25124
Registro delle Imprese di Milano n° 12822160151 – R.E.A. n° 1587639 – Cap. Soc. € 2.700.000
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Hdb S.r.l.
GDPR n.679/2016 al sito www.d360.cloud/privacycondominiale

Organismo Abilitato ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462

REGOLAMENTO 05

VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SECONDO IL DPR 462/01

Copia controllata n°: 4

Data emissione	Rev	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
			RT	RQ	Amministratore
03-03-2017	0	Prima pubblicazione			
01-06-2018	1	Modifica parr.3, 4, 5 e 6.3; Eliminazione par. 10 – Trattamento dei dati personali			
09-11-2018	2	Modifica parr. 4, 5			
15/03/2019	3	Modifica parr 7 e 9			
04/09/2019	4	Modifica par. 6.1			
14/09/2021	5	Modifica par. 5; 6.1; 6.2			
03/10/2022	6	Modifica par. 2; 3; 6.2; 7			
02/01/2024	7	Modifica dati societari			
09/11/2026	8	Modifica eseguita a seguito di esame documentale di rinnovo (07/10/2026) par. 5; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 7	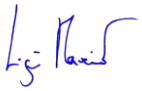		

INDICE

1. Scopo e Campo Di Applicazione 2
2. Modalità di gestione del regolamento 3
3. Riferimenti normativi 3
4. Definizioni 4
5. Attivazione e descrizione del servizio di ispezione 5
6. Esecuzione del servizio di ispezione 6
   6.1 *Ispezione:* 6
   6.2 *Redazione del verbale* 7
   6.3 *Verifiche straordinarie* 7
   6.4 *Gestione della documentazione* 8
   6.5 *Sospensione, Interruzione e Gestione delle Attività di Verifica* 8
7. Impegni di CSDM 9
8. Impegni del Cliente: 10
9. Ricorsi e Reclami 11
10. Condizioni contrattuali 12

1. Scopo e Campo Di Applicazione

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare lo svolgimento delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli art. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 nel corso del rapporto contrattuale e durante le attività di verifica, a garanzia di trasparenza e di tutela dei diritti e doveri reciproci del Cliente e di CSDM.

Il Regolamento riguarda l'esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie su:

- area 1 - installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- area 2 - impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
- area 3 --impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre a 1000 V
- area 4 - impianti elettrici in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

2. Modalità di gestione del regolamento

Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito: www.csdm.it.
I clienti possono chiederne copia a CSDM.

La data di inizio di validità del regolamento sarà stabilita di volta in volta dalla direzione e comunicata ai clienti con le modalità specificate in seguito.

Il Regolamento è parte integrante del contratto, il Cliente all'atto della sottoscrizione dichiara di accettarlo in tutte le sue parti.

Il regolamento è tenuto aggiornato dal Responsabile dei sistemi di gestione e dal Responsabile Tecnico e deve essere approvato dall'amministratore di CSDM Srl.

Modifiche al Regolamento e ai documenti contrattuali

In caso di revisione del Regolamento e/o dei documenti contrattuali, tutti i clienti che hanno in essere il contratto con l'Organismo vengono informati dell'esistenza della nuova emissione tramite una comunicazione che avverrà a mezzo fax e/o e-mail. Entro il termine di 30 gg dalla notifica delle modifiche, il Cliente potrà comunicare a CSDM la non accettazione delle stesse e potrà richiedere l'annullamento del rapporto contrattuale senza alcun onere tra le parti. Tale eventualità non è prevista nel caso le modifiche apportate ai documenti siano conseguenza di variazioni di disposizioni legislative o norme tecniche regolanti l'attività.

3. Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione".
- Global ACI-TECH-2- criteri applicativi vincolanti per l'accreditamento degli organismi di ispezione (di tipo A, B o C) in base alla norma tecnica fondamentale UNI CEI EN ISO/IEC 17020
- D.P.R. del 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (G. U. 8 gennaio 2002, n. 6.).
- Direttiva dell'11 marzo 2002 (emanata dall'allora Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) definisce le procedure per l'individuazione e l'abilitazione degli organismi di ispezione di tipo "A" autorizzati a effettuare le verifiche periodiche e straordinarie previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
- Guida CEI 0-14 (intitolata "Guida per la verifica degli impianti elettrici secondo il DPR 462/01)
- RG-09 Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA
- RG-01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione.
- RG-01-04 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.

4. Definizioni

- **Verifica**: Insieme di procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza. Essa comprende:
  - esame della documentazione,
  - esame a vista dei luoghi e degli impianti,
  - effettuazione di prove,
  - redazione del verbale di verifica(Vv), del rapporto di verifica (Rv) e relativi allegati,
  - eventuali comunicazioni all'organo di vigilanza.

- **Verifica periodica:** è l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza.
  In assenza di specifiche indicazioni del Cliente CSDM valuta la conformità secondo i requisiti tecnici di sicurezza descritti dalle Norme CEI.

- **Verifica straordinaria:** è l'insieme delle procedure con le quali si accerta l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:
  - esito negativo della verifica periodica,
  - modifica sostanziale dell'impianto,
  - richiesta motivata del Cliente.

  In assenza di specifiche indicazioni del Cliente CSDM valuta la conformità secondo i requisiti tecnici di sicurezza descritti dalle Norme CEI.

- **Cliente/Committente**: colui che richiede l'esecuzione di una verifica.

- **Commerciale**: colui che ha il compito di sviluppare l'attività di C.S.D.M. proponendo ai soggetti che ne hanno necessità il servizio di ispezione di impianti elettrici.

- **Verificatore**: colui che effettua la verifica ispettiva.

- **Preposto del Committente alla verifica:** persona, dotata di specifica professionalità, designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico, del lavoro e aiuto al Verificatore durante l'effettuazione della verifica (predisposizione dell'impianto alle prove e misure, stesura cavi, apertura e chiusura involucri, ecc.).

- **Verbale di Verifica**: documento di sintesi delle attività di ispezione. Sul Verbale i Verificatori redigono i rilievi emersi durante l'attività d'ispezione.

  I rilievi hanno la seguente classificazione:

  NON CONFORMITA': rilievo che segnala la presenza di una deviazione/mancanza dai requisiti minimi di sicurezza che mette a rischio le persone e/o l'impianto oggetto di verifica (rischio imminente).

  effetti:

  Questo tipo di rilievo richiede sempre l'esito negativo della verifica.

  OSSERVAZIONE: rilievo non trascurabile il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente l'esito positivo della verifica. Una osservazione non "chiusa" alle verifiche periodiche successive potrebbe venir classificata come Non conformità.

  effetti:

  Questo tipo di rilievo richiede un'azione correttiva la cui attuazione verrà verificata nelle visite successive.

COMMENTO: il rilievo sollevato dal Verificatore viene classificato come commento quando non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito di sicurezza, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi.

effetti:

Questo tipo di rilievo può essere gestito con l'apertura di un' Azione Preventiva / di miglioramento, o può essere non recepito.

5. Attivazione e descrizione del servizio di ispezione

Il Cliente fornisce al commerciale CSDM le informazioni necessarie per preparare un preventivo di offerta che, una volta firmato, costituisce il riferimento per lo svolgimento delle attività.

Per tutta la durata dell'accordo il Committente autorizza CSDM, indipendentemente dall'esito dell'ispezione precedente, a programmare e pianificare la verifica secondo la periodicità indicata nel contratto.

Le informazioni recepite vengono utilizzate per programmare le attività di preparazione alla verifica, ovvero:

- indirizzo impianto e relativi dati tecnici
- data inizio attività e periodicità
- identificazione dell"ispettore incaricato alla verifica o il team di ispezione;
- accordi con il Cliente e con il Preposto del Committente alla verifica.

La verifica è l'attività attraverso la quale si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza.
Essa comprende:

- esame della documentazione;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti;
- effettuazione di prove e misure;
- redazione del rapporto di verifica;
- comunicazione dell'esito della verifica
- Consegna del verbale

L'esame a vista e le prove dovranno essere condotte con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (Preposto del Committente alla verifica, da ora Preposto).
Pertanto, il Cliente dovrà creare le condizioni per cui C.S.D.M. potrà accordarsi con il Preposto.
C.S.D.M. si impegna a contattare direttamente il Preposto incaricato, ad accordarsi per rendere il più efficienti possibile le attività e riportare al Cliente qualsiasi problema incontrato.
Il Preposto costituisce il principale riferimento per lo svolgimento operativo delle attività.
Nel caso si rendano necessarie modifiche al team di ispezione o alle date indicate nell'offerta/contratto durante la programmazione delle attività con il Preposto, sarà lo stesso ad informare il Cliente.

C.S.D.M. è tenuta ad informare immediatamente il Cliente qualora non ci siano le condizioni per rispettare le scadenze di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Preposto non è disponibile per l'esecuzione delle prove entro le date di scadenza).

Al termine delle operazioni di verifica, l'ispettore rilascia al Committente o al preposto la dichiarazione dell'esito dell'ispezione. La comunicazione dell'esito della verifica è da intendersi provvisoria fino ad approvazione da parte di C.S.D.M.

Il processo di riesame del Verbale di Verifica si sviluppa in maniera esaustiva verificando la completezza e la coerenza tecnica dei controlli eseguiti. In particolare, in caso di riesame con esito negativo, qualora si renda necessario per la corretta definizione dell'esito, è prevista la possibilità di ripetere l'ispezione o parte di essa, da eseguirsi con oneri a carico dell'Organismo.

A seguito dell'approvazione definitiva, la consegna del Verbale di Verifica al Committente avviene nel rispetto dei seguenti termini massimi, decorrenti dalla "Data Verifica":

- Entro 20 giorni lavorativi per i verbali con esito positivo.
- Entro 4 giorni lavorativi per i verbali con esito negativo; in tale evenienza, si attiva contestualmente la trasmissione della copia del verbale alle Autorità Competenti

Le attività svolte sono annotate in un registro che consente di gestire lo stato degli impianti.

6. Esecuzione del servizio di ispezione

6.1 *Ispezione:*

Il Verificatore si incontra sul luogo previsto con il Preposto, il quale deve essere in possesso di specifica professionalità.

La verifica inizia con l'identificazione da parte del Verificatore CSDM dell'impianto oggetto d'ispezione per controllare che sia esattamente corrispondente a quello assegnato in sede di contrattualizzazione. Nel caso in cui si riscontrino dati identificativi differenti rispetto a quanto indicato nel contratto, l'ispettore è tenuto a informare tempestivamente la segreteria tecnica di CSDM, che provvede ad effettuare tutte le verifiche del caso con il Cliente.

La verifica prevede diverse fasi:

Analisi ed esame della documentazione

Particolare importanza riveste il primo passo del lavoro da eseguire. L'esame della documentazione (CEI 0-14). Esso richiede una attenta valutazione della documentazione ai fini del rischio. Generalmente ed essenzialmente la documentazione è composta da parti ben identificate: verbali precedenti dell' ASL, ISPELS, ARPA, ORGANISMO ABILITATO (autorizzazione Ministeriale), progetto (costituito da relazione, calcoli ed elaborati grafici, schemi dei quadri e planimetria impianto di terra), dichiarazione di conformità (Legge 46/90 e/o D.M. 37/08), dichiarazione di rispondenza (D.M. 37/08), classificazione delle aree, valutazione del rischio di fulminazione.

Qualora la documentazione fornita dal cliente dovesse risultare carente si sospende l'attività di verifica in attesa che essa sia integrata.

Per le verifiche di impianti di messa a terra limitatamente agli impianti di terra degli impianti elettrici di categoria I e II (area 2 e area 3), si procederà all'espletamento della verifica anche in carenza della documentazione tecnica, sotto la responsabilità del verificatore e purché le caratteristiche e le condizioni dell'impianto siano tali da consentire di esprimere un parere.

Eccezione viene fatta per gli impianti:

- di categoria II (area 3) ove la comunicazione ufficiale dei parametri relativi alla corrente di guasto monofase a terra (I_E/I_F) e il relativo tempo di eliminazione risulta necessaria necessari per l'inizio delle operazioni di verifica.
- di categoria III (area 3) ove il progetto e la comunicazione ufficiale dei parametri relativi alla corrente di guasto monofase a terra (I_E/I_F) e il relativo tempo di eliminazione risulta necessaria risultano necessari per l'inizio delle operazioni di verifica,
- per tutti gli impianti (a prescindere dalla categoria) aventi locali medici ove progetto e classificazione delle aree risultano necessari all'inizio delle operazioni di verifica.

La verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione sarà sospesa nel caso in cui dovesse mancare uno dei seguenti documenti

- Progetto
- Verbale di omologazione o, in assenza, evidenza dell'avvenuta richiesta di omologazione tramite la trasmissione della dichiarazione di conformità da parte del datore di lavoro alla competente ARPA o dall'Azienda/Agenzia Sanitaria Locale competente per territorio; per impianti preesistenti al DPR 462/01 esistenza del mod. C ai sensi del DM 12/9/59 o verbali di verifiche periodiche precedenti.
- La documentazione relativa alla classificazione dei luoghi con pericolo d'esplosione con planimetrie che mostrino la classificazione e l'estensione dei luoghi pericolosi, compresa la suddivisione in zone (e, nel caso in cui il pericolo sia dovuto alla polvere, il valore massimo consentito dello spessore dello strato di polvere combustibile).

La verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà sospesa nel caso in cui dovesse mancare uno dei seguenti documenti

- Progetto

Esame a vista dell'impianto elettrico
L'esame a vista viene esteso a tutta la struttura dell'impianto. Il personale dipendente e qualificato CSDM secondo quanto impartito dalle norme Ministeriali, pone grande precisione e attenta cura al fine di accertare che l'impianto installato sia realizzato secondo le indicazioni di progetto e mantenuto secondo le norme di legge e tecniche. Quindi vengono esaminati tutti gli ambienti: interni ed esterni alla struttura oggetto della verifica. Ulteriore esame verrà posto agli eventuali impianti particolari (citasi CEI 64-8/7).

Effettuazione di prove secondo l'art. 4.4.3 o l'art.4.5.3 o l'art. 4.6.3 della norma CEI 0-14. (a seconda della tipologia d'incarico).
Si riportano a titolo d'esempio le più comuni prove svolte per gli impianti di terra

- Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali
- Prove di intervento delle protezioni differenziali (per le quali **sarà necessario togliere tensione per pochi minuti all'attività**)
- Misura della resistenza di terra
- Misura dell'impedenza dell'anello di guasto (se necessario)
- Misura delle tensioni di contatto (se necessario)

Le prove verranno svolte su un campione significativo in accordo con le procedure interne dell'Organismo.

Al termine della verifica, l'ispettore compila in loco un rapporto con tutti i risultati delle prove e gli eventuali rilievi (Rv) e la determinazione di conformità derivante da essi in modo corretto, preciso e chiaro.

Al termine delle operazioni di verifica rilascia al Committente, o in sua assenza al Preposto alla Verifica del Committente, un rapporto in cui dichiara l'esito dell'ispezione. Il rapporto è provvisorio e deve essere confermato dal verbale definitivo che verrà inviato alle parti successivamente al riesame della pratica di ispezione.

6.2 *Redazione del verbale*

In caso di Verbale con esito positivo l'Ispettore redige un Rapporto d'Ispezione e sottopone a Riesame il Verbale per l'approvazione definitiva. CSDM invia una copia del Verbale al Preposto e una copia al Cliente entro le tempistiche indicate all'art. 5 del presente regolamento.

In caso di Verbale con esito negativo l'Ispettore redige un Rapporto d'Ispezione e sottopone a Riesame il Verbale per l'approvazione definitiva. CSDM invia una copia al Preposto e una copia al Cliente entro le tempistiche indicate all'art. 5 del presente regolamento. In tale evenienza, si attiva contestualmente la trasmissione della copia del verbale, tramite PEC, alle Autorità Competenti."

Nel caso, invece, di correzioni o aggiunte necessarie dopo il rilascio del verbale definitivo, CSDM provvede all'annullamento del verbale. Emissione di uno nuovo inviando la nuova emissione al Cliente e al Preposto, giustificando i motivi della modifica (ad esempio "mero errore di digitazione") e si chiarisce che il nuovo verbale annulla e sostituisce il precedente.

6.3 *Verifiche straordinarie*
Le verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte per le verifiche periodiche.

Il Cliente deve fornire la documentazione tecnica necessaria alla valutazione dell'impianto.

Verifica straordinaria per precedente verbale negativo
Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di un verbale precedente con esito negativo, la richiesta deve essere inoltrata a C.S.D.M. in forma documentata (tramite lettera, fax o email), che poi trasmettrà al verificatore incaricato. L'ispettore verifica sul verbale precedente le motivazioni che hanno causato le non conformità e valuta la necessità di un'analisi documentale preventiva. In caso di esito negativo dell'analisi documentale, si applica l'interruzione dell'ispezione con indicazione dei documenti carenti o mancanti; in caso di esito positivo (o qualora l'analisi preventiva non sia necessaria), l'ispettore prende contatti con il

C.S.D.M. S.r.l. Società Unipersonale - Milano: Via Caviglia, 3 CAP 20139 – Tel. 02.56816188
info@csdm.it – www.csdm.it – P. IVA 12822160151 – Brescia: Via Cipro, 1 CAP 25124
Registro delle Imprese di Milano n° 12822160151 – R.E.A. n° 1587639 – Cap. Soc. € 2.700.000
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Hdb S.r.l.
GDPR n.679/2016 al sito www.d360.cloud/privacycondominiale

Organismo Abilitato ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462

Committente e il suo Preposto alla Verifica per pianificare l'attività, assicurandosi della presenza della documentazione inerente agli interventi che hanno eliminato le non conformità.
La data di periodicità non si modifica e il Verificatore è tenuto ad appurare la risoluzione delle problematiche formali e tecniche. Tuttavia, se sono trascorsi sei mesi dalla data del verbale negativo, il Verificatore non si limita a valutare solo le non conformità ma effettua una verifica ex novo, modificando conseguentemente la data di periodicità.
Qualora si dovesse rendere necessaria una verifica straordinaria per precedente verbale negativo, il cliente autorizza implicitamente C.S.D.M. a effettuare la relativa verifica al medesimo prezzo concordato in fase di stipula contrattuale per la verifica periodica (salvo scontistiche superiori definite nel tariffario).

Verifica straordinaria su richiesta del Cliente o per modifica sostanziale
La richiesta di verifica straordinaria per modifica o su richiesta motivata del datore di lavoro/cliente deve essere inoltrata a C.S.D.M. in forma documentata (tramite lettera, fax o email), affinché il verificatore possa esaminare la domanda e individuare con precisione le ragioni e le parti dell'impianto interessate.

Per le verifiche straordinarie a seguito di modifiche dell'impianto, l'analisi documentale avviene preliminarmente in ufficio. In caso di esito negativo, l'ispezione viene interrotta comunicando al cliente i documenti carenti; in caso di esito positivo, l'ispettore pianifica l'attività con il Committente e il Preposto. Nella circostanza di trasformazione sostanziale dell'impianto (secondo le casistiche della Norma CEI 0-14 par. 2.4.5), la verifica si esegue esclusivamente se si è in possesso della relativa documentazione (dichiarazione di conformità, progetto, ecc.).

Per le verifiche straordinarie a seguito di richiesta del datore di lavoro o per incidente, il verificatore valuta la necessità di un'analisi documentale preventiva, procedendo analogamente alla pianificazione con il Committente in caso di esito positivo o all'interruzione in caso di carenze documentali.

Nel verbale viene precisato l'oggetto della verifica e, qualora la verifica straordinaria interessi l'intero impianto o una porzione preponderante (o a seguito di modifiche sostanziali che ne influenzino la scadenza), la data di ultima verifica si aggiorna e il verificatore è tenuto a indicarla esplicitamente sul documento.

6.4 *Gestione della documentazione*

Il Verbale deve essere conservato a cura del Cliente e tenuto a disposizione delle Autorità di Vigilanza.

CSDM tiene copia informatica della documentazione nei propri archivi per una durata temporale di 10 + 3 anni.

Il Cliente può citare, esibire e utilizzare il verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, commerciali o promozionali, a meno che tutto ciò non produca confusione o induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato. In caso di accertamento di comportamenti scorretti, CSDM intraprenderà azioni a tutela di terzi e della propria immagine.

CSDM acconsente alla riproduzione dei verbali di Ispezione purché venga riprodotto integralmente l'originale, consentendo ingrandimenti o riduzioni purché il documento sia leggibile e la struttura non risulti modificata.

6.5 *Sospensione, Interruzione e Gestione delle Attività di Verifica*

L'attività di verifica ispettiva potrà essere sospesa o non avviata nei casi in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:

- Carenze o assenza della documentazione essenziale: mancanza dei documenti minimi necessari alla comprensione dell'impianto (quali, ad esempio, la classificazione delle zone con pericolo di esplosione ATEX, la classificazione dei locali medici o il progetto per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche).
- Violazioni delle norme di salute e sicurezza: riscontro di condizioni di non sicurezza sul sito ispezionato che possano mettere a rischio l'incolumità del verificatore (non direttamente connesse agli impianti oggetto di verifica).
- Impossibilità tecnica o strumentale: guasto fortuito della strumentazione sul campo o inidoneità della stessa derivante da informazioni preventive errate o incomplete fornite dal Committente.

C.S.D.M. S.r.l. Società Unipersonale - Milano: Via Caviglia, 3 CAP 20139 – Tel. 02.56816188
info@csdm.it – www.csdm.it – P. IVA 12822160151 – Brescia: Via Cipro, 1 CAP 25124
Registro delle Imprese di Milano n° 12822160151 – R.E.A. n° 1587639 – Cap. Soc. € 2.700.000
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Hdb S.r.l.
GDPR n.679/2016 al sito www.d360.cloud/privacycondominiale

Organismo Abilitato ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462

- Cause di forza maggiore: eventi imprevisti non imputabili all'Organismo, come un'interruzione prolungata dell'alimentazione elettrica da parte del distributore o improvvisi malori del personale del Committente o del verificatore indispensabile per il proseguimento delle attività.
- Difformità contrattuali ed economiche: riscontro di parametri reali dell'impianto difformi rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivazione, che comportino una variazione tariffaria. In tale eventualità, l'attività viene sospesa in accordo con la Segreteria Tecnica e il Responsabile Tecnico in attesa di un riscontro formale o di un accordo con il Committente.
- Incompatibilità di abilitazione: riscontro sul campo di tipologie d'impianto per le quali il verificatore non possiede la specifica qualifica o abilitazione.

Gestione della sospensione e dei termini temporali
In presenza di una delle condizioni sopra indicate, il verificatore interrompe immediatamente le operazioni e ne dà comunicazione al Responsabile Tecnico, attivandosi congiuntamente per informare il Committente e concordare le modalità di ripresa nel minor tempo possibile.

Al fine di preservare la validità tecnica delle attività già svolte senza doverle ripetere integralmente, si stabilisce un termine massimo di riferimento pari a 6 mesi tra l'inizio della verifica e la sua ultimazione, purché l'impianto non abbia subito modifiche in tale intervallo. Qualora l'impedimento o la mancanza di documentazione si protraesse per un periodo superiore a 6 mesi, l'attività verrà classificata come "verifica non svolta e in attesa del ripristino delle condizioni ottimali".

Resta fermo l'incarico originario conferito dal Committente: non sarà pertanto necessario stipulare un nuovo contratto, ma l'Organismo rimarrà in attesa che vengano rimosse le cause bloccanti per procedere alla riprogrammazione sullo stesso fascicolo, previo accertamento dell'invarianza dell'impianto. La Segreteria Tecnica provvederà a ricontattare periodicamente il Committente per monitorare l'evoluzione delle azioni correttive intraprese. Qualora si riscontri la mancata volontà di rimuovere gli ostacoli da parte del Committente, l'Organismo si riserva la facoltà di applicare le penali contrattuali o di procedere alla rescissione del contratto.

Emissione del Verbale di Verifica Interrotta
Nei casi di sospensione correlata a condizioni di pericolo grave o a violazioni penalmente sanzionabili, l'Organismo predisporrà un apposito Verbale di verifica "interrotta", contenente la descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione.

Trattandosi di un esito a carattere sfavorevole (seppur temporaneo), la criticità iniziale viene formalizzata a tutela della trasparenza e della tracciabilità ispettiva. Tale documento verrà inoltrato agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

7. Impegni di CSDM

CSDM si impegna a Svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento ed a Operare nel rispetto dei principi di:

- imparzialità: garantendo che struttura organizzativa e Verificatori operino in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
- indipendenza: garantendo che struttura organizzativa e Verificatori operino in condizioni da garantire indipendenza di giudizio;
- riservatezza: garantendo che tutto il personale, compresi i Verificatori mantengano il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente. Non saranno divulgate a terzi, se non con consenso scritto del Cliente, le informazioni relative al prodotto o all'organizzazione. Tali informazioni verranno fornite solo in caso di richiesta da parte di Enti di accreditamento, autorità competenti o giudiziarie (in questo caso CSDM lo comunicherà al Cliente salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria).
- informazione: avvertendo il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo dell'abilitazione dell'attività del presente Regolamento da parte dell'autorità competente. CSDM non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo abilitazione, in tal caso il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

- impegno: avvisando il cliente del nominativo dell'ispettore incaricato alla verifica al fine di garantire una possibile ricusazione motivata da parte dello stesso entro il giorno prima della verifica.

CSDM e il suo personale nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento si configura come Organismo di Ispezione di tipo "A", CSDM e il suo personale non devono impegnarsi in alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e di integrità in relazione alle loro attività d'ispezione. In particolare, essi non devono essere impegnati nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto. Proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ispezione.
CSDM non deve far parte di un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto. Proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ispezione.
CSDM dispone di adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.

CSDM esegue le verifiche periodiche e straordinarie dell'impianto secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla Legislazione Italiana e dalle Norme tecniche, arrecando il minor disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente.

8. Impegni del Cliente:

Il Cliente si impegna a:

- Fornire a CSDM tutte le informazioni e documenti richiesti e necessari alla buona riuscita della verifica. Nel caso in cui non si potesse dare seguito agli adempimenti previsti dal contratto (esecuzione delle operazioni di verifica) a causa dell'accertata assenza dei documenti di cui sopra, CSDM è tenuta comunque a fatturare al Cliente l'intero importo pattuito per la prestazione.
- Dare libero accesso all'impianto ai Verificatori di CSDM.
- Comunicare a CSDM con tempestività eventuali modifiche ai dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche all'impianto.
- Accettare senza costi aggiuntivi a proprio carico, l'eventuale presenza di Ispettori dell'Organismo di controllo in veste di osservatori, i quali saranno notificati da CSDM e accettare eventuali Ispettori CSDM in affiancamento/addestramento o in veste di osservatori (monitoraggio in campo).
- Garantire al personale di CSDM l'accesso ai documenti e alle informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione.
- Produrre tutta la documentazione in possesso riguardo l'oggetto dell'incarico, prima dei sopralluoghi, ed in particolare:
  - **1)** Dichiarazione di conformità e/o rispondenza, progetto:
  - **1.a)** Per impianti installati prima del 13/03/1990: una documentazione contenente descrizioni e dati atti ad identificare l'impianto in esame e consentirne una verifica affidabile. Naturalmente, la documentazione deve corrispondere all'effettivo stato dell'impianto.
  - **1.b)** Per impianti installati, modificati, ampliati dal 13/03/1990 al 27/03/2008: schema elettrico aggiornato, dichiarazione di conformità con relazione dei materiali impiegati, documentazione di progetto nei casi previsti dalla Legge 46/90 oppure dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista secondo l'art. 7 del D.M. 37/08.
  - **1.c)** Per impianti installati, modificati, ampliati dal 27/03/2008 in poi: dichiarazione di conformità con relazione dei materiali impiegati, documentazione di progetto nei casi previsti dal D.M. 37/08.
  - **2)** Eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ARPA, ASL o Organismo Abilitato).
  - **3)** Solo per forniture in alta tensione (sistemi di II e III categoria): il documento aggiornato riportante la corrente di guasto a terra (Ampère) e il tempo di eliminazione del guasto (secondi): tali dati sono forniti, su richiesta, dall'ente erogatore dell'energia elettrica.
    Sistemi di II categoria: sistemi a tensione nominale superiore a 1000 V se a corrente alternata o superiore a 1500 V se a corrente continua, fino a 30000 V compresi.
    Sistemi di III categoria: sistemi a tensione nominale maggiore di 30000 V.
  - **4)** Documenti inerenti all'effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti.
  - **5)** Classificazione dei locali ad uso medico (generalmente contenuta nella relazione tecnica di progetto).
  - **6)** Classificazione delle zone pericolose (impianti elettrici in luoghi con pericolo d'esplosione).

- **7)** Omologazione per (impianti elettrici in luoghi con pericolo d'esplosione).
- **8)** Documentazione Specifica ATEX (es. documenti descrittivi dei sistemi a sicurezza intrinseca).
- **9)** Valutazione del rischio di fulminazione e caratteristiche dell'LPS esterno individuate attraverso una relazione con i necessari calcoli e gli elaborati grafici (impianti di protezione contro le scariche atmosferiche).

Nota: la documentazione può variare a seconda della complessità dell'impianto.

- Accettare, salvo la possibilità di ricorrere, gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni riscontrate durante le verifiche.
- Attenersi al rispetto del presente Regolamento.
- Il Cliente è inibito all'utilizzo del marchio ACCREDIA secondo le condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09.

In caso il Cliente non rispetti anche un solo impegno di cui sopra, CSDM può sospendere l'intervento ed è libera da ogni obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

9. Ricorsi e Reclami

Il Cliente può presentare reclami e ricorsi in relazione alle attività di valutazione della conformità. CSDM è tenuto ad accoglierli e a darne seguito nel più breve tempo possibile.
Il reclamo, oltre che dal cliente, può essere presentato anche da altra parte interessata
Il reclamo può pervenire sia tramite comunicazione telefonica che scritta (mail, fax o lettera raccomandata).
Il ricorso, invece, deve essere obbligatoriamente presentato per iscritto e deve riportare il riferimento all'atto contro cui viene presentato e le relative motivazioni.

Il ricorso deve essere trasmesso con raccomandata A/R alla:
CSDM Srl
Via Caviglia,3
20139 Milano

all'attenzione della direzione e specificando che si tratta di un Ricorso.

Deve essere specificato come prendere contatto con il ricorrente.

Le ragioni del dissenso devono essere corredate da adeguate motivazioni e riscontri oggettivi.

Entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento del reclamo/ricorso, CSDM valuta la fondatezza e successivamente la tipologia e la natura del reclamo/ricorso, compila una scheda ove sono riportati il nominativo del cliente, l'oggetto del reclamo/ricorso, la data di inizio e fine del reclamo/ricorso, il relativo trattamento e comunica al cliente l'accettazione del reclamo/ricorso. I reclami/ricorsi sono trattati da un team composto da personale designato dalla Direzione nel quale non sono presenti individui direttamente coinvolti nell'attività oggetto del reclamo/ricorso stesso. CSDM si riserva di comunicare l'esito del reclamo/ricorso entro 3 mesi dal ricevimento dello stesso.
CSDM comunica per iscritto al reclamante/ricorrente il trattamento eseguito e la risoluzione della non conformità secondo la propria procedura interna (PR 14 disponibile su richiesta) e archivia infine la pratica nell'apposito "Registro reclami/ricorsi". La comunicazione al ricorrente/ reclamante viene effettuata entro 5 gg. lavorativi dalla data in cui è stata pressa la decisione.

CSDM mette a disposizione un modello per la presentazione di ricorsi e reclami sul sito internet www.csdm.it

Eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra CSDM e il cliente durante l'esecuzione delle attività o nell'applicazione delle procedure di ispezione, che non si dovessero risolvere in maniera amichevole, saranno di competenza del Tribunale di Milano.

10. Condizioni contrattuali

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi, modalità di pagamento, durata, efficacia, rescissione del contratto ecc.), trovano applicazione le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto dalle parti.